



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 751/05

UDIENZA DEL

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI TARANTO

SEZIONE 4

23/05/2012

ore 09:30

riunita con l'intervento dei Signori:

SENTENZA

N°

<input type="checkbox"/>	OCCHINEGRO	RICCARDO	Presidente
<input type="checkbox"/>	GARGANO	SAVERIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	CRISTOFARO	NICOLA	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

519

PRONUNCIATA IL:

23 MAG. 2012

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

13 FEB. 2015

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 751/05  
depositato il 03/05/2005

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 106200400265323-16 I.V.A. + IRPEF 2000  
ADD.  
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO TARANTO 1

difeso da:  
MONTANARO DR. VITO  
C.SO UMBERTO,150 74100 TARANTO TA

proposto dal ricorrente:

difeso da:  
MONTANARO DR. VITO  
C.SO UMBERTO,150 74100 TARANTO TA



Fatti e svolgimento del processo

Il ricorso è proposto contro il ruolo portato dalla cartella di pagamento n. 106200400265323-16 notificato il 18-2-2005 e con il quale l'Agenzia delle Entrate ufficio di Taranto I), a seguito di liquidazione della dichiarazione dei redditi presentata per l'annualità di imposta 2000 ed ai sensi dell'art. 36/bis-DPR 600/73 e dell'art.54/bis-DPR 633/72, richiede IRPEF, addizionali, IVA oltre a sanzioni ed interessi.

Il ricorrente espone le seguenti eccezioni.

--illegittimità del ruolo per mancanza del titolo esecutivo e per la mancata preliminare notifica dell'invito al pagamento;

--interventuta decadenza per l'applicazione dell'art.36/bis-DPR 600/73;

--mancanza di motivazione dell'atto per non comprendersi le ragioni a base delle richieste;

--violazione della legge 212/2000 per mancata allegazione degli atti cui la richiesta è riferita;

--mancata annotazione della data di esecutività del ruolo;

--erroneità dei conteggi eseguiti perché correttamente eseguiti conducono non ad un debito di imposta ma ad un credito del contribuente;

--incompetenza dell'Agenzia di Taranto per l'iscrizione a ruolo per essere devoluto tale potere dalla legge al Centro di Servizio II.DD.

Per ognuno dei singoli punti il ricorrente espone largamente le ragioni di contestazione all'operato dell'Agenzia e conclude chiedendo l'annullamento del ruolo con vittoria di spese del giudizio.


L'Agenzia delle Entrate ufficio di Taranto I) è costituita in giudizio ed in proprie deduzioni scritte sostiene la piena legittimità del suo operato, conferma l'esistenza del debito a carico del contribuente e conclude chiedendo la conferma di propri atti, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.

In data 17-10-2005 l'Agenzia delle Entrate ufficio di Taranto I) deposita sue controdeduzioni nelle quali sottolinea la legittimità del credito erariale specialmente per quanto attiene il credito IVA come esposto nella cartella notificata.

Alla pubblica udienza odierna sono presenti i difensori delle parti costituite. Il difensore del ricorrente insiste per la validità di tutte le ragioni esposte nel ricorso originario e precisa nuovamente in relazione all'IVA che il debito per tale imposta nel 2000 era pari all'importo delle compensazioni eseguite e che pertanto per la stessa imposta non residuava alcun importo a suo debito.

Il difensore dell'Agenzia delle Entrate si riporta ai propri atti ed alle proprie richieste.

In data 30-5-2012 l'Agenzia delle Entrate di Taranto ha depositato propria nota prot. 2012-22476 con data 29-5-2012. Con tale nota l'Agenzia delle Entrate informa la Commissione che a seguito dell'eseguito riesame complessivo della posizione IVA del contribuente così come collegata alla cartella di pagamento n.10620040026532316, ha chiarito al proprio interno il disguido occorso per le determinazioni che portarono inizialmente alla formazione del ruolo ed in conseguenza ha emesso "sgravio" per tutte



Reg. 751/05 f. L...

le somme (parte capitale) riguardanti l'IVA (TVP1011495). L'Agenzia, nel depositare copia dello sgravio, insiste per l'accoglimento delle proprie ragioni per la parte residua del ruolo contestato.

#### Motivi della decisione

Deve osservare la Commissione che l'esecuzione della liquidazione ex art.36/bis-DPR 600/73 ed art.54/bis-DPR 633/72 come trasfusa nei successivi ruoli portati nelle cartelle di pagamento, non può costituire motivazione della richiesta e titolo per la medesima. E neppure la previsione contenuta nel comma 3) del citato art. 36/bis può sopperire alla legittimazione dell'eventuale credito della A.F. ancorché preveda la comunicazione al contribuente, perché tale comunicazione rappresenta un atto unilaterale che certo non può intendersi legittimamente emesso perché mancante dell'indispensabile contraddittorio con il contribuente debitore.

Nel caso di specie l'Agenzia oltre ad aver violato il diritto al contraddittorio con il ricorrente prima della emissione del ruolo, ha violato la L.212/2000 nel punto in cui prevede che quando un atto riporta riferimenti ad altro atto, quest'ultimo deve essere allegato alla richiesta che raggiunge il contribuente: l'Agenzia avrebbe dovuto documentare attraverso la notifica della cartella di pagamento l'esistenza certa del suo credito ed il titolo portante lo stesso.

Appare evidente come la richiesta sia illegittima per mancato rispetto da parte dell'Agenzia di precise norme a suo carico.


Ed anzi dalla lettura del ricorso si evidenzia che il contribuente ha contestato l'esistenza del debito di imposte e, per quanto attiene l'IVA, l'erroneità dei conteggi dell'Agenzia sarebbe evidente al punto che dalla rideterminazione dell'IVA ritenuta dovuta scaturirebbe invece un credito della stessa imposta.

Tali circostanze evidenziano ulteriormente come solo con la notifica di avviso di accertamento motivato, l'Agenzia poteva contestare all'odierno ricorrente quanto esposto nelle sue dichiarazioni fiscali.

La liquidazione ex art. 36/bis-DPR 600/73 ed ex art.54/bis-DPR 633/72 eseguita dall'Agenzia deve essere dichiarata nulla e priva di valore giuridico.

In riguardo in particolare alla richiesta di Iva contenuta nella cartella di pagamento, deve rilevare la Commissione che le ragioni del ricorrente sono state confermate chiaramente ed interamente dall'Agenzia quanto all'importo del debito richiesto, debito che quindi non era esistente fin dall'origine. Non solo tale conclusione conferma (nuovamente) l'indispensabilità del contraddittorio tra le parti interessate già prima di formalizzare le richieste di imposta in un ruolo, ma sottolinea anche la illegittimità della richiesta per le sanzioni e gli interessi richiesti e collegati all'IVA e ciò perché non esistendo imposta e non avendo riportato l'Agenzia ulteriori ragioni per la sanzionabilità, non si comprendono le circostanze di fatto e giuridiche che hanno indotto l'Agenzia a richiedere la conferma delle sanzioni.

Per completezza di trattazione la Commissione ritiene di dover riferire sulla intervenuta decadenza dell'applicazione dell'art. 36/bis ed art.54/bis.



Reg. 751/05 f. 3 =

Per l'anno di imposta che ci occupa, il 2000, il ruolo è stato notificato il 18-2-2005, ben oltre il termine previsto dal primo comma del medesimo art. 36/bis, termine che nel caso di specie era già spirato al 31-12-2002. Deve rilevare la Commissione la illegittimità del ruolo reso esecutivo il 3-5-2004 per errato ed illegittimo uso da parte dell'Agenzia, del maggior termine riservatole dalla legge per la emissione degli avvisi di accertamento. Ritiene infatti la Commissione che pur dovendo considerare il termine contenuto nell'art. 36/bis come termine non decadenziale, non può essere consentito che l'Agenzia possa applicare direttamente e semplicisticamente anche per la liquidazione ex 36/bis lo stesso termine consentitole (dalla legge) per l'accertamento.

Tutto quanto riportato è assorbente anche per tutto quanto altro riportato agli atti di causa ed inducono la Commissione a confermare le richieste del ricorrente.

Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza.

P. Q. M.

QUARTA

La (TERZA) Sezione della C.T.P. di Taranto, così provvede:

===in accoglimento del ricorso, dichiara nullo il ruolo portato dalla cartella di pagamento m. 106200400265323 16 impugnata;

===liquida in favore del ricorrente le spese di questo giudizio quantificate in euro duemilacinquecento oltre accessori di legge, ponendo le stesse (tutte) a carico dell'Agenzia delle Entrate di Taranto e da pagare in favore del ricorrente.

Così deciso il giorno 23-5-2012

IL GIUDICE RELATORE  
(Saverio Carcano)

IL PRESIDENTE  
(Riccardo Occhinegro)